

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO

(ex art. 306 c.p.c.)

Giudice dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli

di **INNSE MILANO S.p.A.**, con gli avv.ti Maria Teresa Noro e Fabio Gattone del Foro di Milano;

- **ricorrente** -

nel procedimento R.G. 10594/2016

contro

i signori **Vincenzo ACERENZA; Brahim BAJJI; Stefano BLASIO; Fulvio BRAMBILLA; Bruno Pietro CONTE; Roberto Antioco FLORIS; Andrea GHEZZI; Roberto MADONINI; Massimo MERLO; Agron MORINA; Raffaele PASSARO; Claudio TAGLIALEGNE; Said ZERRAD**, con gli avv.ti Isacco Sullam e Stella Lanzafame

- **resistenti** -

nonché contro

i signori **Dimitri BASILE; Bruno BATTISTOTTI; Ivan BERITTI; Fabio BOTTA FERLA; Dario COMOTTI; Damiano CORVINO; Maurizio GENNARI; Sergio GUIDA; Felice PUGLIESE; Marco RIBONI; Renato Domenico VIGORELLI; Mario VITTORI; Giancarlo Renato ZANCANELLA**

- **convenuti** -

Premesso che

1) Con Ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 14 ottobre 2016, Innse Milano ha convenuto in giudizio i lavoratori indicati in epigrafe, chiedendo al Tribunale adito di *“accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento dei lavoratori di Innse Milano, consistente nell’entrare senza autorizzazione, quando sospesi in CIGS, all’interno del capannone dove si trovano i reparti produttivi, nel rimanere all’interno del capannone dopo il termine dell’assemblea e nell’impedire l’esecuzione degli interventi previsti dal piano di risanamento approvato dal Ministero del Lavoro, nonché di qualsiasi attività lavorativa da parte*

delle ditte appaltatrici e dei lavoratori che dovrebbero rendere la loro prestazione; e per l'effetto, intimare ai convenuti la cessazione immediata delle condotte denunciate, statuendo – per quanto specificamente attiene alle assemblee che vengono quotidianamente indette all'inizio della giornata di lavoro – che le stesse devono tenersi nel rispetto degli art. 20 L. n. 300/1970 e art. 1, Sezione II, CCNL Metalmeccanici Industria, presso il locale mensa e comunque al di fuori dei reparti di produzione, nonché indicando ogni più opportuno provvedimento per consentire alla Società di dare attuazione all'ordine emesso”.

- 2) Il Ricorso veniva iscritto al n. R.G. 10594/2016 e assegnato al Giudice dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli; la prima udienza veniva fissata per il 3 novembre 2016, con termine per la notifica del Ricorso e del pedissequo decreto entro il 26 ottobre 2016.
- 3) Con memoria in data 3 novembre 2016 si costituivano in giudizio i soli resistenti che avevano ricevuto la notifica del Ricorso entro il termine fissato nel decreto.
- 4) Il 3 novembre 2016 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 16 novembre 2016.
- 5) All'udienza del 16 novembre 2016 il Giudice ha autorizzato parte ricorrente alla rinnovazione della notificazione del Ricorso nei confronti dei convenuti ai quali la notifica non era riuscita nei termini; e ha rinviato la causa all'udienza del 6 dicembre 2016, con nuovo termine per la notifica entro il 26 novembre 2016.
- 6) All'udienza del 6 dicembre 2016, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 15 dicembre 2016 per la verifica delle nuove notificazioni.
- 7) Il 15 dicembre 2016 il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica del Ricorso nei confronti dei signori Vittori, Zancanella, Botta Ferla, Comotti, Guida, Gennari e Vigorelli con termine fino al 22 dicembre 2016; e ha rinviato la causa all'udienza del 30 dicembre 2016.
- 8) In tale udienza, parte ricorrente ha dichiarato di non essere ancora in possesso dell'esito delle nuove notifiche; pertanto, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 10 gennaio 2017.
- 9) All'udienza del 10 gennaio 2017, il Giudice ha disposto la



rinnovazione della notificazione del Ricorso nei confronti dei convenuti Guida, Gennari e Vigorelli; e ha rinviato la causa all'udienza del 26 gennaio 2017.

10) All'udienza del 26 gennaio 2017 il Giudice ha autorizzato la rinnovazione della notificazione nei confronti dei convenuti Guida e Gennari; e ha rinviato la causa all'udienza del 28 febbraio 2017.

11) A questa udienza, parte ricorrente ha dato atto dell'esito positivo della notifica nei confronti del signor Gennari e ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'esito dell'altra notifica; il Giudice ha quindi rinviato la causa all'udienza del 9 marzo per la verifica della notifica al signor Guida.

12) All'udienza del 9 marzo, il Giudice ha verificato che quest'ultima notifica non era stata effettuata entro il termine assegnato; e ha disposto la rinnovazione della notifica entro il 20 marzo 2017, rinviando la causa all'udienza del 28 marzo successivo.

*

Tutto ciò premesso, considerato che a distanza di oltre 4 mesi dal deposito del Ricorso *ex art.* 700 c.p.c. non è ancora stato possibile instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti i convenuti per le difficoltà incontrate dagli Ufficiali giudiziari nell'esecuzione delle notifiche, INNSE MILANO S.p.A., con sede legale in Brescia, Via Eritrea n. 20/L, e sede operativa in Milano, Via Rubattino n. 81, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03150400988, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dott. Lodovico Camozzi, *ut supra* rappresentata, assistita e difesa,

dichiara

di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del presente giudizio (R.G. n. 10594/2016) nei confronti dei resistenti e di aver raggiunto un accordo con i resistenti per il rimborso delle spese di lite, quantificato in € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge;

chiede


che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'Ill.mo Giudice del Lavoro di Milano voglia dichiarare estinto il procedimento *de quo* liquidando a favore dei resistenti l'importo di € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge a titolo



di rimborso delle spese di lite.

Milano, 14 marzo 2017


(Avv. Maria Teresa Noro)



(INNSE Milano S.p.A.)


(Avv. Fabio Gattone)